

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 99/22/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La. Gi. proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento ICI relativa al 2008 notificatogli dal Comune di Milano in data 27 maggio 2010 con il quale il Comune di Milano disconosceva la detrazione per abitazione principale all'appartamento sito in Milano, via Caprera 6, in quanto la documentazione presentata dal contribuente (utenze telefoniche, gas e telefono) non proverebbe che l'anzidetto immobile è destinato ad abitazione principale.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento sostenendo che l'appartamento di via Caprera n. 6 è da lui occupato e costituisce la sua abitazione abituale pur riconoscendo di avere la c.d. "residenza anagrafica" in Milano, in via Andrea Verga n. 15, ove vivono la di lui moglie e il di lui figlio.

Il Comune di Milano resisteva al ricorso allegando copia della Sentenza n. 89/24/11 (peraltro, a dire dell'Amministrazione resistente, non impugnata e passata in giudicato) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso del medesimo contribuente contro analogo avviso di accertamento relativo al precedente periodo di imposta del 2007.

Il Comune di Milano, a sostegno della legittimità del suo provvedimento, richiamava anche una recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 12050 del 17 maggio 2010) e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese processuali.

La domanda di annullamento dell'impugnato avviso di accertamento non può essere accolto perché è conforme alla legislazione vigente.

La Corte di Cassazione ha affermato che "In tema di imposta sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali" dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari. " (Sent. n. 14389 del 15/06/2010).

Questo Collegio non rinviene alcun motivo per discostarsi dall'orientamento della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.